



# CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

Prot. n. 3675

31 gennaio 2013

AI DIRIGENTI

Dott. Samuele Pontino

Dott. Giuseppe Di Biase

Dott.ssa Anna Fontana

Ing. Sabino Germinario

Ing. Giuseppe Limongelli

AI RESPONSABILI  
SERVIZI E UFFICI

LL. Sedi

e p. c.

AL SIG. SINDACO

AI SIGG. ASSESSORI

ALL' ORGANO DI REVISIONE  
ECONOMICO FINANZIARIA

LL. Sedi

**Oggetto:** AMMINISTRAZIONE APERTA ai sensi art. 18 d. l. n. 83/2012 convertito con legge n. 134/2012. DIRETTIVE.

L'articolo 18 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 recante "Misure urgenti per la crescita del paese" prescrive quanto segue:

- DAL 1° GENNAIO 2013 È OBBLIGATORIO PUBBLICARE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE di questo Ente, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o di regolamento, nell'ambito della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" accessibile attraverso un apposito link ben visibile nella homepage LE SEGUENTI INFORMAZIONI relative a:  
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ALLE IMPRESE,  
ATTRIBUZIONE DI CORRISPETTIVI E DI COMPENSI A PERSONE, PROFESSIONISTI, IMPRESE ED ENTI PRIVATI,  
VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE DI CUI ALL' ART. 12 LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
IN TALI CASI, NEL SITO INTERNET DEVONO ESSERE INDICATI:

- a) **il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;**
- b) **l'importo;**
- c) **la norma o il titolo a base dell'attribuzione;**
- d) **l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;**
- e) **la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;**
- f) **il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.**

Sono **esclusi dal predetto obbligo** i pagamenti obbligatori da effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti di questo Ente ed i connessi trattamenti previdenziali e contributivi, cui si applicano le disposizioni ad essi proprie.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, la predetta pubblicazione costituisce CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA, per i vantaggi economici concessi successivamente al 26/06/2012 - data di entrata in vigore del d.l. n. 83/2012 - DEL TITOLO LEGITTIMANTE LE CONCESSIONI ED ATTRIBUZIONI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A MILLE EURO NEL CORSO DELL'ANNO SOLARE.

La eventuale omissione o incompletezza della pubblicazione è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.

La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Resta ferma l'applicazione delle seguenti disposizioni:

- articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52;
- e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità.

In conformità alle deliberazioni n. 33 del 18/12/2012 e n. 35 del 21/12/2012 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche e Autorità Nazionale Anticorruzione, si precisa che:

- deve essere tenuto distinto l'obbligo di affiggere nell'albo pretorio on-line gli atti ex art. 124 del D.lgs. n.267/2000 dall'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente le informazioni ex su citato art. 18, e ciò sia in considerazione della temporaneità della predetta affissione e della indeterminatezza della pubblicazione delle informazioni di cui trattasi e sia a norma della lettera delle disposizioni in questione, di cui, la prima, obbliga a pubblicare "atti" mentre la seconda obbliga a pubblicare "informazioni";
- l'affissione degli atti all'albo pretorio on-line non esonera l'amministrazione dall'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", delle predette informazioni nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto per legge;
- sussiste l'obbligo di dare piena attuazione alla pubblicazione delle su riportate informazioni ex art. 18, commi da 1 a 6, in esame anche nelle more che il Governo emani il regolamento previsto nei periodi terzo e quarto dello stesso art. 18.

Si ritiene opportuno che, al fine di pubblicare sul sito web istituzionale di questo Ente, nella sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” le informazioni prescritte dal su citato art. 18, per uniformità di comportamenti e per facilitare le incombenze nonchè distinguere le responsabilità dell’ufficio tenuto a richiedere la pubblicazione da quelle dell’ufficio competente a tale adempimento, sia utilizzata una apposita scheda, la cui struttura sia uguale per tutti i provvedimenti e gli atti per cui sussiste il predetto obbligo, utilizzando programmi che rendano i relativi dati di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto, che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Pertanto, allorché sussista l’obbligo di pubblicare le informazioni a norma del su citato art.18, il Dirigente del Settore ovvero il Responsabile del procedimento competente provvederà a trasmettere al Responsabile della Segreteria Generale – Ufficio Pubblicazioni on-line e, per conoscenza, al Responsabile del Servizio Ragioneria:

- a) per ciascuno dei provvedimenti e degli atti diversi dalle deliberazioni e dalle determinazioni, la rispettiva scheda contenente le informazioni da pubblicare;
- b) per ciascuna delle deliberazioni e delle determinazioni, la predetta scheda sarà trasmessa unitamente alla copia della deliberazione o della determinazione da affiggere all’Albo pretorio on-line ex art. 124 del d.lgs. n. 267/2000.

Siccome le informazioni da pubblicare attinenti al progetto selezionato o al curriculum del soggetto incaricato o al contratto o al capitolato della prestazione, fornitura o servizio devono essere collegate con un “link” a detti documenti, ciascuno degli stessi documenti sia contraddistinto dalla sua tipologia (progetto, curriculum, capitolato) seguito dalla tipologia del provvedimento di approvazione (delibera, determina) e dal numero ed anno della stessa delibera o determina – ad esempio: contratto/determina/n.xxx/2013); e, quindi, sia trasmesso al Responsabile della Segreteria Generale – Ufficio Pubblicazioni on-line, in formato non modificabile, ai fini della sua archiviazione sul sito istituzionale, unitamente alla deliberazione o determinazione con cui è stato approvato da affiggere ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;

Si suggerisce che prima che si dia esecuzione al provvedimento o all’atto per i quali sussiste l’obbligo di pubblicare le informazioni a norma del su citato art.18, il Responsabile del procedimento si accerti dell’avvenuta pubblicazione, e di ciò se ne dia atto nel successivo provvedimento di esecuzione.

Si riporta di seguito il testo del più volte citato articolo 18.

Tanto, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.

**Il Segretario Generale**  
**Dr.ssa Oreste Maria Teresa**

**Articolo 18.**

**Amministrazione aperta**

1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati:
  - a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
  - b) l'importo;
  - c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
  - d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
  - e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
  - f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potrà altresì disciplinare le modalità di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo.
7. (( All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).